



OR.S.A. FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA
GENERALE

Via Magenta, 13 00185 Roma
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsafferrovie.it
sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

RETRIBUZIONE NEI GIORNI DI FERIE - Sentenza della Corte di Giustizia Europea

Con riferimento all'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, recepita dallo Stato italiano con il Decreto Legislativo 66 del 2003 nella parte che disciplina il periodo minimo di ferie annuali, la Corte di Giustizia Europea ha disposto che la retribuzione delle ferie annuali deve, in linea di principio, coincidere con la retribuzione normalmente percepita dal lavoratore.

Nello specifico, la Corte di Giustizia Europea, con la *sentenza Williams* (115/11/2011, in causa C-155/10 relativa ad un pilota di linea), ha disposto che *"un'indennità retributiva determinata ad un livello appena sufficiente non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione affinché si eviti il rischio che il lavoratore non prenda le ferie per effetto della minor retribuzione percepita nei giorni di ferie"*.

Di conseguenza, in presenza di una retribuzione composta da parte fissa ed una parte variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie ogniqualvolta :

- a. si tratti di indennità collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare;
- b. compensino uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni ovvero siano correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessato.

Alla richiamata sentenza se ne sono aggiunte altre che confermano il principio che durante i giorni di ferie il lavoratore non può avere una significativa perdita economica, rapportata alla media precedentemente percepita dallo stesso. Il Tribunale di Milano, in due distinti giudizi, a seguito della vertenza promossa dalla nostra sede regionale nei confronti di Trenord, ha giudicato nulli i contenuti del contratto aziendale, sentenziando che nei giorni di ferie:

1. **per il P.d.M.** compete per ciascun giorno di ferie un'indennità giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti, a titolo di indennità di condotta, nei dodici mesi precedenti;
2. **per il P.d.B** compete per ciascun giorno di ferie un'indennità giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti, a titolo di indennità di scorta, nei dodici mesi precedenti.

Occorre inoltre segnalare che la Corte di Appello di Milano – in secondo grado di giudizio- ha confermato questo indirizzo accogliendo il ricorso presentato da alcuni di Piloti di linea a cui, di conseguenza, è stata riconosciuta l'indennità per il tempo trascorso in volo.

Ciò premesso, nel settore ferroviario le diverse normative contrattuali determinano difformi situazioni nella composizione delle retribuzioni ed è altrettanto vero che le sentenze ad oggi pronunciate rappresentano un primo e soltanto parziale orientamento della giurisprudenza

Per tali motivi, nel privilegiare i ricorsi legali che presentino sostanziali analogie con le sentenze recenti, riteniamo, nell'interesse dei lavoratori, che debba essere presentata alle rispettive aziende una comunicazione con cui si interrompe il periodo di prescrizione dei diritti economici eventualmente maturati negli ultimi 5 anni.

I lavoratori interessati possono rivolgersi alle strutture territoriali di OR.S.A. – Ferrovie

Roma 17 Aprile 2019

**UNITI
SI VINCE**

OR.S.A. FERROVIE
SEGRETERIA GENERALE

**20
ANNI**